

Prot. n.325/C/2014

A TUTTI I SIGG.SOCI

LORO SEDI

Ragusa, 27 Novembre 2014

Oggetto: **D.Lgs. 81/08 - Rielaborazione della valutazione dei rischi – Legge 161/2014-**

Modificati gli artt. 28 e 29 del D.Lgs. 81/08, relativamente alle modalità di rielaborazione della valutazione dei rischi –

Sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre u.s., è pubblicata la Legge n. 161/2014, cd. “legge europea 2013-bis”, che ha apportato alcune modifiche agli articoli 28 e 29 del D.Lgs. 81/08 in merito alla modalità di valutazione dei rischi per la sicurezza sul lavoro.

Le modifiche sono state introdotte a seguito della procedura d'infrazione n. 2010/4227 aperta a livello europeo nei confronti dell'Italia, per la violazione dell'articolo 9 della direttiva 89/391/CEE.

Il testo dell'articolo 28, comma 3-bis, del D.Lgs 81/08 – che prevede l'obbligo per il datore di lavoro, in caso di costituzione di nuova impresa, di effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro 90 giorni dalla data di inizio dell'attività – è integrato con i seguenti periodi:

“Anche in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e al comma 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”.

Il testo dell'articolo 29, comma 3 del D. Lgs. 81/08 – che prevede che la valutazione dei rischi sia immediatamente rielaborata in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della sicurezza, che siano conseguentemente aggiornate le misure di prevenzione, e che il relativo documento sia rielaborato entro 30 giorni dalle causali – è integrato con i seguenti periodi:

“Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”

Si ricorda che gli obblighi sopra citati di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e al comma 3, dell'articolo 28 del D.Lgs. 81/08, sono i seguenti:

1. l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
2. il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
3. l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono

essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

4. l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
5. l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Comma 3 - Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto.

Gli uffici, come di consueto, rimangono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito.

Distinti saluti

ANCE RAGUSA
II VICE PRESIDENTE
(Geom. Giovanni Bonometti)